

GLI STATUTI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA DOPO IL D.lgs. n. 218/2016: TRACCE E OPPORTUNITÀ IN ITINERE

Giovanni Gullà

Riassunto

Il D.lgs. n. 218/2016, primo risultato del lavoro riferito nella Risoluzione dell'Affare Enti Pubblici di Ricerca (EPR) svolto dalla VII Commissione del Senato, offre importanti opportunità per dare una migliore efficacia al Sistema ricerca del Paese. La nota, prendendo spunto da un semplice esame della struttura e organizzazione degli Statuti che gli EPR hanno adeguato ai contenuti del D.lgs. n. 218/2016, arriva alla constatazione che il lavoro da fare è ancora molto ed è necessario un intervento propositivo diretto da parte dei Ricercatori e Tecnologi EPR, per l'effettiva riuscita delle azioni che possono essere già messe in atto con la normativa vigente, sicuramente da integrare. Il materiale utilizzato per svolgere le considerazioni riassunte fornisce elementi per approfondire diversi e concreti punti di discussione, indispensabili per dare concretezza alle proposte che Ricercatori e Tecnologi possono e devono elaborare, se vogliono essere veri protagonisti del loro lavoro.

Parole chiave: Statuti, Regolamenti, Affare Enti Pubblici di Ricerca, D.lgs. n. 218/2016, Ricercatori, Tecnologi.

Introduzione

La migliore efficacia di un sistema di ricerca deve poter contare principalmente su due caratteristiche intimamente connesse: autonomia e autogoverno.

Le caratteristiche richiamate, che devono trovare convinto e profondo radicamento in un provvedimento di legge, devono essere esplicitamente declinate negli statuti per disegnare un definito percorso di riferimento ai regolamenti. Seguendo questi semplici suggerimenti gli Enti pubblici, chiamati a concorrere al Sistema di ricerca del Paese, possono predisporre strumenti statutari e regolamentari efficaci per lo sviluppo della conoscenza e per il benessere sostenibile delle Comunità.

Sebbene con diverse connotazioni, pare di potere affermare che queste considerazioni hanno apparentemente accompagnato la vita degli Enti pubblici di ricerca nel nostro Paese, ma nei vari riordini che si sono succeduti sino ad ora i buoni propositi non hanno ancora trovato né il dovuto radicamento in un provvedimento di legge, né, quando praticabili dal punto di vista normativo, sono stati esplicitamente e compiutamente declinati negli statuti degli Enti pubblici di ricerca (nel seguito EPR) (L. n. 168, 1989; D.lgs. n. 322, 1989; Gullà, 1999; D.lgs. n. 127, 2003; Veltri e Gullà, 2006; L. n. 165, 2007; Betrò e Gullà, 2009; D.lgs. n. 213, 2009; D.P.R. n. 166, 2010; Gullà e Reale, 2012; Gullà e Rizzo, 2012; Reale e Gullà, 2013; Gullà, 2014; Gullà e Palaia, 2014; D.lgs. n. 218, 2016; Gullà e Palaia, 2016).

Nelle fasi preparatorie di alcuni dei passaggio normativi richiamati si sono registrati segnali che sembravano aprire un varco per una concreta pratica dell'autonomia e dell'autogoverno degli EPR, ma le premesse e le buone intenzioni che trapelavano nelle fasi preparatorie non hanno poi trovato concreta attuazione nei successivi passaggi statutari e regolamentari.

Sembrava, dunque, che anche l'affidamento dell'Affare Enti Pubblici di Ricerca alla VII Commissione del Senato "Istruzione pubblica, beni culturali" (https://www.senato.it/3536?shadow_organ=1170007) avrebbe prodotto risultati non entusiasmanti, ma così non è stato. Il compito di seguire l'Affare EPR, affidato dalla VII Commissione del Senato alle cure dell'On. Fabrizio Bocchino, è stato svolto con impegno, rigore e metodo. La VII Commissione del Senato ha infatti sentito tutti i soggetti a vario titolo interessati all'Affare (presidenti degli EPR, rappresentanze sindacali e professionali, ecc.) registrando posizioni articolate (https://www.senato.it/3536?shadow_organ=1170007) che, pur riconoscendo le peculiarità degli EPR e dei ricercatori e tecnologi che vi svolgono le loro attività di ricerca, su alcune questioni cruciali fanno emergere punti di vista differenti fra i rappresentanti istituzionali di alcuni degli EPR e quelli di alcune delle rappresentanze dei ricercatori e tecnologi (https://www.senato.it/3536?shadow_organ=1170007).

Le indicazioni contenute nella Risoluzione della VII Commissione del Senato (di seguito Risoluzione), approvata all'unanimità, sposano in larga parte

le analisi e le soluzioni presentate nel documento illustrato e consegnato dall'ANPRI alla Commissione nel corso della sua audizione (https://www.senato.it/3536?shadow_organ=1170007).

Il percorso tracciato nella Risoluzione faceva presagire un provvedimento legislativo rapido e risolutivo dell'Affare Enti pubblici di ricerca, mettendo a disposizione un documento che fornisce concrete indicazioni riguardo gli aspetti normativi, statutari e regolamentari da affrontare per attuare in maniera bilanciata l'autonomia degli Enti e l'autogoverno di ricercatori e tecnologi, in coerenza con i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori (https://www.senato.it/3536?shadow_organ=1170007).

Purtroppo non è andata proprio così, il percorso parlamentare è stato lungo, tortuoso e disseminato di resistenze. Tuttavia, il D.lgs. n. 218/2016, entrato in vigore il 10 dicembre 2016 grazie anche allo sforzo convinto e costante profuso dall'ANPRI, ha recepito alcuni punti importanti di quanto organicamente suggerito dalla VII Commissione (D.lgs. n. 218, 2016). In particolare, l'art. 2 intitolato "Carta Europea dei Ricercatori", recepisce, sebbene non in maniera esaustiva, contenuti espliciti che consentirebbero, attraverso il loro opportuno recepimento negli statuti, autonomia e autogoverno.

Il condizionale utilizzato anticipa, purtroppo, il fatto che allo stato le indicazioni del D.lgs. n. 218/2016, che per altro stabilisce una ben definita tempistica, non hanno trovato un entusiastico e coraggioso recepimento da parte di chi negli EPR deve dare attuazione a quanto stabilito dalla norma in questione.

Tuttavia, il D.lgs. n. 218/2016 non è un provvedi-

mento normativo chiuso ed è possibile riprenderlo da subito come riferimento ed utilizzarne al meglio le potenzialità per adottare modifiche sostanziali ed efficaci degli Statuti. In una seria prospettiva di medio termine (dodici mesi) si può sicuramente riprendere il percorso normativo avviato con il D.lgs. n. 218/2016 per completare il disegno organico contenuto nella Risoluzione approvata dalla VII Commissione del Senato.

Considerando quanto riassunto, nella nota, si illustrano alcuni aspetti redazionali degli statuti modificati a seguito del D.lgs. n. 218/2016, soffermandosi sulle poche modifiche introdotte, e si conclude con qualche semplice suggerimento per avviare a completamento la soluzione dell'Affare Enti Pubblici di Ricerca, rimuovendo quanto ancora ostacola l'efficacia degli EPR.

Statuti adeguati al D.lgs. n. 218/2016: tracce

L'art. 3 del D.lgs. n. 218/2016 riconosce autonomia statutaria e regolamentare agli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) indicando, in particolare, al comma 2 dello stesso art. 3 i principali contenuti degli statuti. Il Ministro vigilante esercita il controllo di legittimità degli statuti (art. 4), entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione da parte degli Enti, acquisendo, entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione degli statuti da parte degli Enti, il parere di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Agli Enti è dato un tempo massimo di sei mesi (art. 19) per adeguare i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 218/2016, Fig. 1.




Fig. 1. Tempi dati agli EPR nel D.lgs. n. 218/2016 per l'adeguamento dei rispettivi Statuti.

Riguardo le scadenze richiamate, una sintesi di quanto è stato possibile acquisire dalla consultazione dei siti istituzionali degli Enti interessati, Tab. 1, è mostrata nella Tab. 2.

La non semplice navigazione sembrerebbe rilevare che a febbraio 2018, su 20 EPR interessati dal D.lgs. n. 218/2016 (art. 1), 14 abbiano introdotto gli adeguamenti nei rispettivi statuti anche se solo per alcuni è stato possibile ricostruire il percorso dell'adeguamento (adozione del CdA, invio al Ministro vigilante, risposta del Ministro vigilante, approvazione definitiva degli adeguamenti).

A fronte di una tempistica che non pare particolarmente pressante (Fig. 1) è interessante fare qualche considerazione riguardo i tempi effettivi di adeguamento che gli Enti hanno utilizzato.

Le informazioni acquisite e mostrate nella Tab. 2 consentono di rilevare che: l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) approva l'adeguamento del proprio statuto in data 20/07/2017, dopo 162 giorni a circa sette mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 218/2016 e con circa un mese di ritardo; il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA) n. 62/2017, del 09/05/2017, l'adeguamento del proprio statuto a cinque mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 218/2016 e con circa un mese di anticipo, ha provveduto ad inviarlo al Ministro IUR il 10/05/2017, ha ricevuto i rilievi del MEF il 16/06/2017 e, infine, ha approvato la stesura definitiva, che recepisce i rilievi, con delibera del CdA n. 173/2017 del 19/12/2017, prendendosi quindi un poco di tempo (circa 11 mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 218/2016 al netto dei due mesi dati al Ministro vigilante); per il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura) risulta che lo statuto con gli adeguamenti richiesti è stato inviato al Ministro vigilante delle politiche agricole, alimentari e forestali il 02/08/2017 ed è stato approvato in via definitiva con delibera del CdA n. 35/2017 del 22/09/2017, circa sette mesi al netto dei due mesi previsti per il controllo del Ministro vigilante.

Rimandando alla Tab. 2 per ulteriori dettagli, volendo evitare un noioso elenco di date, se assumiamo che il "tempo di adeguamento degli statuti" sia un "indicatore di attenzione degli Enti ai contenuti del D.lgs. n.218/2016", sembrerebbe di poter rilevare una discreta diligenza da parte di tutti gli Enti per la prima approvazione e l'invio al Ministro vigilante (da 5 a 8 mesi) ed un certo rilassamento per l'approvazione definitiva (da 9 a 12 mesi, escludendo i 3 mesi dell'ENEA che non sono – purtroppo in questo caso – indicatori di una buona riuscita dell'adeguamento). Questa sorta di rilassamento trova conferma nei tempi di adeguamento dei regolamenti che sono ancora in larga parte da definire.

Riguardo l'organizzazione/struttura degli statuti adeguati si vuole proporre un confronto fra il numero di articoli presenti, i loro titoli e l'ordine con cui si succedono, esaminando, per brevità, dieci statuti (ASI, CNR, INFN, INRIM, SZAD, INVALSI, INDIRE, CREA, ENEA e ISTAT). Si rileva che il numero di articoli varia da un minimo di 15 (ENEA e ISTAT) ad un massimo di 31 (INFN), con gli altri sette statuti che presentano un numero di articoli compresi tra i 18 (ASI e CREA) e i 20-22 (INDIRE, CNR e INRIM-SZAD-INVALSI). La variabilità riscontrata, imputabile a diverse ragioni che in alcuni casi potrebbero essere condivisibili, rappresenta un indicatore di disomogeneità tra gli statuti degli EPR.

Pur dovendo opportunamente salvaguardare le specificità che ogni Ente possiede, trattandosi sempre di EPR, sarebbe forse auspicabile prevedere un numero simile di articoli per gli statuti degli EPR. Una tale scelta richiederebbe, probabilmente, un maggiore coordinamento degli argomenti da trattare negli statuti che, senza pregiudicarne in alcun modo l'autonomia, ne renderebbe efficace la lettura.

Per continuare l'esame della struttura/organizzazione degli statuti adeguati può essere utile classificare gli articoli in base all'argomento principale che dal titolo si desume possano trattare, sedici gruppi per come mostrato nella Tab. 3 (Natura-A, Missione-B, Organi-C, Vigilanza-D, Personale-E, Strumenti-F, Organizzazione-G, Entrate-H, Direttore Generale-I, Incompatibilità-L, Governo scientifico-M, Amministrazione centrale-N, Regolamenti-O, Disposizioni-P).

Per formare il gruppo relativo all'argomento "Missione-B" sono stati selezionati in prima battuta tutti gli articoli che nel titolo contengono il termine "missione": INFN "La Missione" (art. 2), ASI (art. 2) e INVALSI (art. 4) "Missione e obiettivi" e INDIRE (art. 3) "Missione e obiettivi di ricerca" (art. 3). Negli statuti del CNR, della SZAD, dell'ENEA, del CREA non si trova nel titolo di nessun articolo il termine "missione", ma i titoli "Scopi istituzionali" (art. 2) per il CNR, "Finalità" (art. 2) per la SZAD, "Finalità istituzionali" (art. 2) per l'ENEA e "Finalità e attività istituzionali" (art. 2) per il CREA, potrebbero rappresentare contenuti riferibili alla "missione" dei rispettivi Enti. Nello statuto dell'ISTAT i contenuti che ne esprimono la "missione" potrebbero essere presenti nell'art. 2 "Definizione e ambito di applicazione delle norme in materia di attività di ricerca" e/o nell'art. 3 "Natura, scopi istituzionali e compiti dell'Istat". Continuando l'esame dei titoli degli articoli leggiamo che in alcuni di essi, oltre al termine "missione", è presente il termine "obiettivi" (ASI, art. 2, e INVALSI, art. 4) o "obiettivi di ricerca" (INRIM, art. 3): possiamo dun-

Tab. 1. Percorsi da seguire sui siti istituzionali degli EPR per rintracciare statuti e regolamenti.

Passo	ASI www.asi.it	CNR www.cnr.it	CREA www.crea.gov.it	ENEA www.enea.it	INAF www.inaf.it	INAIL www.inail.it	INDIRE www.indire.it	INFN www.inf.n	INGV www.ingv.it	INRIM www.inrim.it	INVALSI www.invalsi.it	INAPP http://inapp.org	ISPR www.isprambiente.gov.it	ISS www.iss.it	ISTAT www.istat.it	OGS www.ogs.trieste.it	SZAD www.szad.it
0																	
1	L'Agenzia	organizzazione	?	amministrazione trasparente	amministrazione trasparente	amministrazione trasparente	amministrazione trasparente	l'Istituto	norme e regolamenti	amministrazione trasparente	normativa e PTA	amministrazione trasparente	home	amministrazione trasparente	amministrazione trasparente	amministrazione trasparente	chi siamo
2	norme e regolamenti	atti e regolamenti		disposizioni generali	disposizioni generali	disposizioni generali	atti generali	l'organizzazione	norme e regolamenti	disposizioni generali	disposizioni generali	atti generali	ISPPA	atti generali	disposizioni generali	disposizioni generali	norme e regolamenti
3		+		atti generali	atti generali	atti generali	atti amministrativi generali	+	+	atti generali					atti generali	atti generali	+
4		amministrazione trasparente		riferimenti normativi su organizzazione e attività	atti amministrativi generali	?		amministrazione trasparente	amministrazione trasparente	decreti costitutivi					regolamenti e atti organizzativi generali dell'Istituto		amministrazione trasparente
5		disposizioni generali						disposizioni generali	disposizioni generali	regolamenti					?		disposizioni generali
6		atti generali						atti generali	atti generali								atti generali
7								atti generali dell'INFN	atti amministrativi generali								atti amministrativi generali

Tab. 2. Iter di adozione degli statuti adeguati al D.lgs. n.218/2016, ricostruito dalla informazioni ritrovate nei siti istituzionali.

Ente	Nuovo STATUTO	Prima approvazione	Invio al Ministro vigilante	Risposta del Ministro vigilante	Approvato DEFINITIVAMENTE
ASI	SI	20/07/2017			24/10/2017
CNR	SI	09/05/2017	10/05/2017	16/06/2017	19/12/2017
CREA	SI	22/09/2017	02/08/2017		22/09/2017
ENEA	SI	23/02/2017			23/02/2017
INAF	SI	25/07/2017	04/08/2017	30/10/2017	
INAIL					
INDIRE	SI	20/10/2017			10/01/2018
INFN	SI	28/05/2017			27/09/2017
INGV	SI	09/06/2017			27/10/2017
INRIM	SI	20/08/2017	03/08/2017	28/08/2017	14/12/2017
INVALSI	SI			26/07/2017	29/09/2017
INAPP	SI				
ISPPA	NO				
ISS	NO				
ISTAT	SI				
OGS	SI	12/07/2017			
SZN	SI	19/05/2017	07/06/2017	18/09/2017	20/10/2017

Tab. 3. Corrispondenze tra argomenti individuati e articoli contenuti negli statuti esaminati, desunte esclusivamente dai titoli degli articoli.

Natura-A	Natura giuridica e sede legale (ASI; INDIRE); Personalità giuridica (CNR); La Natura Giuridica (INFN; INVALSI); Regime giuridico e sede (INRIM); Personalità e sede (SZAD); Natura giuridica e articolazione (CREA); Denominazione, personalità giuridica e sede legale (ENEA); Oggetto e finalità dello Statuto (ISTAT)
Missione-B	Missioni e obiettivi (ASI, INVALSI, INDIRE), Piani di attività (ASI), Scopi istituzionali (CNR), Obiettivi (CNR), La Missione (INFN), Missione e obiettivi di ricerca (INRIM), Attività (INRIM, SZAD, INVALSI, ENEA), Finalità (SZAD, INVALSI, INDIRE, ENEA), Piani di attività e consistenza dell'organico (INVALSI, INDIRE), Finalità e attività istituzionali (CREA), Definizione e ambito di applicazione delle norme in materia di attività di ricerca (ISTAT), Natura, scopi istituzionali e compiti dell'Istat (ISTAT)
Organi-C	Principi di indirizzo (INRIM); Organi (ASI, CNR, INRIM, SZAD, INVALSI, CREA, ENEA, ISTAT); Organi e Organismi consultivi (INFN); Presidente (ASI, CNR, INFN, INRIM, SZAD, INVALSI, CREA, ENEA, ISTAT); Consiglio di Amministrazione (ASI, CNR, INRIM, SZAD, INVALSI, CREA, ENEA); Consiglio (ISTAT); La procedura per la designazione del Presidente, Il Consiglio Direttivo (composizione e attribuzioni), Il Consiglio Direttivo (funzioni), La Giunta Esecutiva (composizione e attribuzioni), La Giunta Esecutiva (funzioni), Le Commissioni Scientifiche Nazionali (INFN); Consiglio Tecnico-Scientifico (ASI, INFN, INDIRE, ENEA); Consiglio scientifico (CNR, INRIM, SZAD, INVALSI, CREA); Comitato Scientifico (ISTAT); Collegio dei revisori dei conti (ASI, CNR, INFN, INRIM, SZAD, INVALSI, INDIRE, CREA, ENEA, ISTAT)
Vigilanza-D	Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) (ASI, INDIRE); Vigilanza ministeriale, controllo della Corte dei conti (ASI); Organismo di valutazione delle prestazioni (CNR); Funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo (INFN); Sistema di valutazione (INRIM); Valutazione delle Attività (SZAD); Organismo indipendente di valutazione (INVALSI); Indirizzo, vigilanza e controllo (ENEA)
Personale-E	Personale (ASI, INFN, INRIM, SZAD, INVALSI, INDIRE, CREA, ENEA, ISTAT); Ruolo e responsabilità del personale addetto alla ricerca (SZAD); Comunità scientifica di riferimento (SZAD); Mobilità con le Università e gli altri Enti di ricerca (INRIM); Carta Europea dei Ricercatori (CREA)
Strumenti-F	Strumenti (CNR, SZAD, INVALSI, INDIRE, ENEA)
Organizzazione-G	Principi di organizzazione (ASAI, CNR, SZAD, ENEA); Modello strutturale di organizzazione e funzionamento (INRIM); Organizzazione interna (INVALSI); Principio di organizzazione e programmazione (INVALSI, INDIRE); Principi di organizzazione e funzionamento (ISTAT)
Entrate-H	Entrate (ASI, SZAD, INVALSI, INDIRE); Le Fonti di Finanziamento (INFN); Il Bilancio (INFN); Gestione delle risorse economiche e finanziarie (INRIM); Bilanci, relazioni e controlli (SZAD); Patrimonio (INDIRE); Piano triennale di attività (CREA); Patrimonio ed entrate (CREA); Bilanci (CREA); Risorse finanziarie (ENEA)
Direttore Generale-I	Direttore Generale (ASI, CNR, INFN, INRIM, SZAD, INVALSI, INDIRE, CREA, ENEA, ISTAT); Il Direttore Generale (attribuzioni) (INFN)
Incompatibilità-L	Incompatibilità e decadenza (ASI); Incompatibilità e indennità di carica (CNR); Incompatibilità (INRIM); Incompatibilità e decadenza (INVALSI, INDIRE); Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza, inconfirmità e incompatibilità (ENEA)
Governo scientifico-M	Dipartimenti (CNR, SZAD); Consiglio dei Direttori di dipartimento (CNR); Istituti (CNR); Le Strutture (INFN); Le Direzioni delle Strutture e la Responsabilità dei Gruppi Collegati (INFN); I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali (INFN); I Direttori dei Centri Nazionali (INFN); I Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali (attribuzioni) (INFN); Il Comitato Scientifico del Laboratorio Nazionale (INFN); Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale (INFN); Il Comitato Scientifico o Tecnico Scientifico di Centro Nazionale (INFN); I Consigli di Centro Nazionale (INFN); Direzione scientifica (INRIM); Direttore scientifico (INRIM); Consiglio di direzione (INRIM); Divisione (INRIM); Consiglio dei Dipartimenti (INRIM); Centri di ricerca (CREA); Strutture organizzative (ISTAT)
Amministrazione centrale-N	Aree territoriali di ricerca (CNR); Amministrazione centrale (CNR, INFN, CREA)
Regolamenti-O	Regolamenti (ASI, SZAD, INVALSI, INDIRE); Regolamenti e disciplinari (CREA)
Disposizioni-P	Disposizioni specifiche (SZAD); Disposizioni transitorie e finali (ASI, INFN, INVALSI, INDIRE); Disposizioni finali (CNR); Norme transitorie (CNR, SZAD); Entrata in vigore (SZAD); Norme transitorie e finali (INRIM, CREA, ENEA); Entrata in vigore e norme transitorie (ISTAT)

que assumere che anche gli articoli che presentano nel titolo il termine “obiettivi” riferiscano di contenuti relativi alla “missione” dell’Ente (art. 3 dello statuto CNR “Obiettivi”). Analogamente, considerando quanto assunto per SZAD, ENEA, CREA e ISTAT, possiamo inserire nel gruppo “Missione-B” gli articoli che nel titolo presentano il termine “finalità” (art. 2 statuti INVALSI e INDIRE). Infine, poiché nei titoli degli articoli dello statuto ISTAT riferiti all’argomento “missione” si leggono i termini “attività di ricerca” (art. 2) e “scopi istituzionali” (art. 3), quest’ultimo presente anche nell’art. 2 del CNR, possiamo assumere che contenuti riferibili alla “missione” dell’Ente siano presenti anche nell’art. 3 degli statuti dell’ASI, della SZAD e dell’ENEA, nell’art. 4 dell’INRIM e nell’art. 5 dell’INVALSI.

In definitiva, l’argomento “Missione-B” potrebbero trovare collocazione (Tab. 3): negli artt. 2-3 per ASI, CNR, SZAD, INDIRE, ENEA e ISTAT; nel solo art. 2 per INFN “La Missione” e CREA “Finalità e attività istituzionali”; negli artt. 3-4 per INRIM; negli artt. 2-4-5 per INVALSI.

Seguendo la procedura illustrata, che ricordiamo prescinde da una verifica degli effettivi contenuti, sono stati classificati gli articoli degli statuti esaminati, Tab. 3, evidenziando corrispondenze tra argomenti e articoli a volte complesse (Natura-A, Missione-B, Organi-C, Vigilanza-D, Governo scientifico-M, Disposizioni-P) e a volte semplici (Personale-E, Strumenti-F, Direttore Generale-I, Incompatibilità-L).

I contenuti degli articoli evidenziano dunque la presenza degli argomenti individuati in più articoli dello stesso statuto, confermando una discreta disomogeneità tra gli statuti esaminati. Disomogeneità che, a prescindere dal merito, potrebbe essere eliminata trattando in ogni articolo un argomento, titolando gli articoli con termini esplicitamente connessi all’argomento trattato, individuando, senza rigidità ma in maniera più diretta, gli argomenti che gli statuti devono contenere. L’adozione di questi semplici accorgimenti, che potrebbero essere oggetto di linee guida concertate tra i Ministeri vigilanti gli EPR, renderebbe sicuramente più agevole la lettura, anche comparata, degli statuti EPR e, probabilmente, non solo la loro lettura.

Nella Fig. 2 è rappresentata la successione degli argomenti individuati per come trattati negli articoli presenti. Possiamo osservare a titolo indicativo nella Fig. 2 che: i contenuti relativi alla “Natura-A” sono per tutti gli Enti posizionati nell’art. 1; si trovano contenuti riferibili alla “Missione-B” in un numero di articoli variabile da uno (INFN e CREA) a tre (INVALSI), prevalentemente posizionati negli artt. 2-3, in un caso negli artt. 3-4 ed in uno negli artt. 2-4-5; gli articoli con contenuti ragionevolmente riferibili all’argomento

“Organi-C” variano da quattro (SZAD) a dieci (INFN) e sono complessivamente posizionati in maniera molto articolata (artt. 3-7, CREA; artt. 4-8, ENEA; artt. 5-9, INRIM; artt. 5-10, CNR; artt. 5-11, ASI; artt. 6-8 e 10-11, ISTAT; artt. 7-10, SZAD; artt. 8-14, INDIRE; artt. 9-14, INVALSI; artt. 9-18, INFN).

In definitiva, prescindendo dai contenuti specifici e da considerazioni riguardanti l’adeguamento degli statuti, l’esame condotto evidenzia una notevole variabilità nel numero, nei titoli e nella collocazione degli articoli/argomenti individuati negli statuti esaminati. Sicuramente, quanto evidenziato non favorisce una lettura trasparente dei contenuti sostanziali. L’autonomia statutaria degli Enti, sicuramente da sposare, non giustifica una modalità di scrittura degli statuti che sembra abbia come obiettivo quello di enfatizzare le differenze più che le peculiarità, di nascondere un filo comune più che irrobustire le connessioni che fanno sistema. Il confronto fra gli statuti adeguati al D.lgs. n. 218/2016, schematicamente rappresentato nella Fig. 2, rileva un discreto livello di disomogeneità fra gli statuti che ne rende complessa la comparazione dei contenuti sostanziali ed evidenzia, si ritiene, una cura non adeguata nella redazione degli strumenti essenziali per il funzionamento efficace dei singoli Enti, dell’insieme degli EPR e del Sistema ricerca del Paese.

Un esame sistematico dei contenuti degli statuti adeguati dagli EPR, condotto per ricercare tracce di quanto è stato fatto, risulta arduo sia in ragione di quanto prima illustrato sia per le difficoltà di navigazione nei siti istituzionali degli EPR (Tab. 1), che, per altro, nella maggior parte dei casi pubblicano gli statuti adeguati senza evidenziare le parti modificate. Tuttavia, viste le limitate modifiche introdotte negli statuti adeguati, l’esame sistematico degli statuti non pare essere essenziale per coglierne l’impatto limitato.

L’attenzione degli Enti, forse volutamente, si è infatti concentrata sulla composizione dei Consigli di Amministrazione e dei Consigli Scientifici. L’esame di quanto riassunto nella Tab. 4 consente di rilevare come, prescindendo dal fatto che le parti di interesse siano state o meno il risultato dell’adeguamento indicato dal D.lgs. n. 218/2016, gli Enti si siano in qualche misura sbizzarriti a trovare le soluzioni più originali per adeguare, e in diversi casi non adeguare, gli Statuti relativamente alla composizione dei Consigli di amministrazione e dei Consigli scientifici. La lettura della Tab. 4, che richiede un poco di pazienza, consente di rilevare i numerosi casi in cui gli Statuti eludono il principio di “*rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli Enti*” che il D.lgs. n. 218/2016 ha fissato. Solo nello Statuto del CREA si legge una formulazione chiaramente aderente all’indicazione normativa “...uno scelto su base elettiva

N° Art.	ASI	CNR	INFN	INRIM	SZAD	INVALSI	INDIRE	CREA	ENEA	ISTAT
1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B
3	B	B	E	B	B	A	B	C	B	B
4	F	G	G	B	E	B	B	C	C	G
5	C	C	H	C	C	B	H	C	C	G
6	C	C	H	C	G	B	H	C	C	C
7	C	C	C	C	C	H	F	C	C	C
8	C	C	D	C	C	F	C	I	C	C
9	C	C	C	C	C	C	C	C	L	C
10	D	D	C	G	C	C	C	H	G	C
11	D	I	C	G	I	C	C	E	F	C
12	I	M	C	I	E	C	C	H	H	M
13	G	M	C	M	M	C	D	H	E	I
14	L	M	C	M	M	D	D	O	D	E
15	E	L	C	M	B	D	I	E	P	P
16	H	N	C	M	D	G	L	M		
17	O	N	C	D	H	I	E	N		
18	P	G	C	E	F	L	O	P		
19		F	M	H	O	E	G			
20		P	M	E	E	O	P			
21		P	M	L	H	G				
22			M	P	P	P				
23			M		C					
24			M		P					
25			M		P					
26			M							
27			M							
28			I							
29			I							
30			N							
31			P							

Fig. 2. Rappresentazione della successione degli argomenti trattati negli Statuti degli EPR: A = Natura, B = Missione, C = Organi, D = Vigilanza, E = Personale, F = Strumenti, G = Organizzazione, H = Entrate, I = Direttore Generale, L = Incompatibilità, M = Governo scientifico, N = Amministrazione centrale, O = Regolamenti, P = Disposizioni.

dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell'Ente...”, in altri casi si rilevano formulazioni che sembrano rispettare il principio ma con scelte indecise “...Un componente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell'ASI tra i componenti della comunità scientifica e tecnologica di riferimento...” oppure “...uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo...”. Vi sono infine situazioni per le quali sono stati riscontrati gli estremi per ricorrere alla Giustizia (ENEA, SZAD, ISTAT). La lettura della Tab. 4 offre comunque numerosi spunti di riflessione che, opportunamente raccolti e

coordinati, potrebbero fornire indicazioni per proporre soluzioni praticabili nella cornice disegnata dal D.lgs. n. 218/2016. Allo stato, tuttavia, non si può che constatare che i risultati ottenuti sugli Statuti sono deludenti e, forse, bisogna prenderne atto per una rilettura più ponderata dell'autonomia degli Enti.

Pur rilevando l'azione positiva svolta dai ricercatori e tecnologi nei CdA di alcuni Enti dove sono presenti da prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 218/2016, la rappresentanza elettiva nei CdA rischia di rimanere una presenza di facciata. La rigida composizione numerica dei CdA e l'accentramento delle scelte di governo degli

Enti nei CdA può infatti ridurre notevolmente l'efficacia della rappresentanza dei ricercatori e tecnologi. La sensazione è che bisogna ripensare un modello di CdA che rigidamente mutuato da altri contesti appare non adeguato al governo di istituzioni scientifiche. Il modello adottato dall'INFN, che ricordiamo vede la presenza di un Consiglio Direttivo e di una Giunta Esecutiva, potrebbe fornire un riferimento utile, opportunamente declinato in ragione delle specificità degli altri Enti.

Anche nel caso dei Consigli Scientifici rileviamo che il non considerare per la loro composizione le specificità

degli Enti ne determina una ridotta efficacia, Tab. 4. Ci sono consigli scientifici, come nel caso del CNR, che non vedono rappresentate parti importanti delle comunità scientifiche presenti negli stessi Enti. L'imposizione di un numero limitato di componenti non consente, infatti, una pluralità bilanciata dei contributi necessari per fornire un'efficace spinta propulsiva a questo tipo di organi. Nel caso dei Consigli Scientifici lo scarso peso numerico della componente interna, determinato dal numero di componenti esterni utili per evitare autoreferenzialità (aspetto che andrebbe considerato anche in

Tab. 4. Contenuti degli articoli che negli statuti adeguati trattano della composizione dei Consigli di Amministrazione e dei Consigli Scientifici.

EPR	Consiglio di Amministrazione	Consiglio Scientifico
ASI	Art. 5 - Organi agenzia ...2. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, costituito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dura in carica quattro anni, ed è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli Affari Esteri, uno dal Ministro della Difesa e uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Un componente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell'ASI tra i componenti della comunità scientifica e tecnologica di riferimento , attraverso procedure elettive da svolgersi con modalità definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede alla nomina del Presidente. ...3. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, possono essere confermati una sola volta.	Art. 8 - Consiglio tecnico-scientifico ...3. Il Consiglio tecnico-scientifico è composto da sette componenti , di cui sei sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia. A tal fine, il Presidente dell'Agenzia individua, all'esito di consultazioni con i rappresentanti dei principali enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con la Conferenza Stato-Regioni con le istituzioni ed associazioni della comunità scientifica ed economica, nonché per il tramite del Ministero per lo Sviluppo Economico, con la comunità industriale, un numero di candidati pari almeno al doppio del numero dei componenti da proporre. Un componente del Consiglio tecnoscience è eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell'ASI tra i componenti della comunità scientifica e tecnologica di riferimento, attraverso procedure elettive da svolgersi con modalità definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. ...4. Il Consiglio tecnico-scientifico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. Il Presidente è nominato, tra i componenti del Consiglio tecnoscience, dal Presidente dell'Agenzia e dura in carica due anni, rinnovabili. Il Presidente concorda con il Presidente dell'Agenzia l'ordine del giorno dei lavori.
CNR	Art. 7 - Consiglio di Amministrazione ...1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti , nominati con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro con le seguenti modalità: il presidente con le procedure indicate dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213; uno designato dal Ministro sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno designato dal Ministro sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria. Gli altri componenti sono individuati: uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo attraverso procedure di consultazione anche telematica definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.	Art. 8 - Consiglio scientifico ...2. Il consiglio scientifico è formato da dieci componenti di cui sette scelti tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale con professionalità ed esperienza rappresentative delle macroaree di ricerca del CNR e tre eletti da ricercatori e tecnologi del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR con procedure di consultazione anche telematica definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
CREA	Art. 5 - Consiglio di amministrazione ...Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e uno scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell'Ente. ...3. Il Consiglio di amministrazione - ...	Art. 6 - Consiglio scientifico ...1. Il Consiglio scientifico è composto dal Presidente dell'Ente , che lo presiede, e da dodici esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca di ciascun Centro del CREA, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali garantendo che almeno un terzo siano espressione elettiva dei Centri di ricerca nell'ambito dei ricercatori e tecnologi dell'Ente. I restanti membri sono scelti dal Ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza nei settori di competenza del CREA. ...6. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. ...

(segue)

(continua)

EPR	Consiglio di Amministrazione	Consiglio Scientifico
ENEA	<p>Art. 6 - Consiglio di amministrazione ...2. Il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.</p>	<p>Art. 7bis - Consiglio tecnico-scientifico ...2. Il Consiglio tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto dal Presidente dell'ENEA, che lo presiede al fine di garantire l'unitarietà di indirizzo, da due esponenti degli stakeholders e dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, esperti nelle aree strategiche di attività dell'ENEA, e da due componenti eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ENEA, tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l'Agenzia. L'elezione dei componenti interni non comporta ulteriori oneri per l'ENEA ed è gestita da una Commissione nominata dal Presidente con il compito di disciplinare la procedura di elezione nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. ...3. Il Presidente dell'ENEA convoca il Consiglio tecnico-scientifico almeno tre volte l'anno ... La partecipazione non dà diritto ad indennità o rimborsi e la durata del mandato, rinnovabile una sola volta, è di quattro anni e comunque coincidente con la durata del Consiglio di amministrazione.</p>
INAF	<p>Art. 6 - Consiglio di Amministrazione ...5. Tre dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente, sono nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale. Due membri del Consiglio di Amministrazione sono nominate dal Ministro su indicazione del personale tramite apposito procedimento elettorale da parte della comunità scientifica o regolamento di riferimento. Hanno diritto di elettorato attivo: a) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti tecnologi e dirigenti di ricerca, ricercatori astronomi, astronomi associati, astronomi ordinari, in servizio attivo presso l'INAF; b) il personale di ricerca di altri Enti o Università in servizio attivo associato all'INAF, con incarico di ricerca.</p>	<p>Art. 8 - Consiglio scientifico ...3. Il Consiglio Scientifico è composto da sette scienziati italiani o stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente di cui almeno due esterni all'ente. 4. Cinque componenti, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno di rose di nomi, una per ogni raggruppamento scientifico, formate attraverso l'elezione dei Comitati di Macroarea da parte della comunità scientifica di riferimento secondo le modalità di cui al disciplinare elettorale. 5. Due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Nel nominare i membri del Consiglio Scientifico il Consiglio di Amministrazione garantisce una ragionevole rappresentatività di genere, specializzazione scientifica e provenienza istituzionale. 6) I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica 4 anni e possono essere confermati per un solo mandato.</p>
INDIRE	<p>Art. 8 - Organi dell'Istituto ...2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica, esperienza e con adeguate conoscenze e competenze relative alle finalità previste dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto. I componenti, in conformità con quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, vengono designati: a) due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica; uno scelto tra il corpo docente delle università italiane ed europee, il personale (ricercatori e tecnologi) degli istituti di ricerca italiani ed europei e il personale docente della scuola, mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all'INDIRE, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individuerà una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, avviata con provvedimento adottato dal Presidente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale a tempo indeterminato e determinato di INDIRE in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Della procedura elettorale verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. b) Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, uniforma i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione. ...3. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati una sola volta.</p>	<p>Art. 11 - Consiglio tecnico-scientifico ...1. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è composto da tre membri esterni e da due membri interni provenienti dalla comunità scientifica dell'INDIRE. a) Per la designazione dei membri esterni il Presidente individua un numero di candidati pari almeno al doppio del numero degli stessi, previo esperimento di forme di consultazione, definite preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, con la comunità scientifica e professionale di riferimento e degli enti pubblici e privati che operano nel settore dell'innovazione digitale, della formazione e della ricerca; b) Le procedure per l'individuazione dei membri interni, definite con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione, avvengono mediante elezioni. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo ricercatori e tecnologi, in servizio attivo presso INDIRE con contratto a tempo indeterminato e determinato. La Commissione Elettorale, composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri effettivi ed almeno un membro supplente, è nominata con provvedimento del Direttore Generale di INDIRE. I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi alle elezioni. 2. I componenti esterni del Consiglio Tecnico-Scientifico sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione; i componenti interni del Consiglio Tecnico-Scientifico, all'esito delle procedure di cui al comma 1, lettera b., sono proclamati eletti con provvedimento del Direttore Generale e successivamente nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La durata della carica è pari a quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Il Presidente è nominato, all'interno del Consiglio Tecnico-Scientifico, dal Presidente dell'Istituto, dura in carica due anni e il suo mandato è rinnovabile.</p>
INFN	<p>Art. 12 - Il Consiglio Direttivo ...1. Fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'ar-</p>	<p>Art. 18 - Il Consiglio Tecnico-Scientifico ...1. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è costituito da esperti nazionali e internazionali nei settori di interesse per l'Istituto. ...2. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e previa consultazione, tramite i componenti del Comitato di Valutazione Inter-</p>

ANALYSIS - 3/2017

(continua)

EPR	Consiglio di Amministrazione	Consiglio Scientifico
INFN	<p>titolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica. ...3. I rappresentanti di cui al comma 2 punto e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati. ...Art. 14 - La Giunta Esecutiva ...2. La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente e da cinque componenti dei quali due con funzioni di vice Presidente. 3. Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell'Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell'Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. I componenti della Giunta Esecutiva restano in carica per quattro anni ...</p>	<p>nazionale, della comunità scientifica, economica e del mondo produttivo; il Consiglio Tecnico-Scientifico è composto da non più di sette componenti; la durata del mandato è di quattro anni e non può essere ricoperto per più di due volte.</p>
INGV	<p>Art. 8 - Consiglio di Amministrazione ...1. Il Consiglio di Amministrazione dell'INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell'INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF. ...2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Alla sostituzione dei componenti degli organi, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito, si procede secondo le modalità di nomina fissate dalla normativa di riferimento. ...3. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono svolgere attività professionale in proprio se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'INGV, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati che partecipano a programmi di ricerca dell'INGV. Inoltre si applicano ai consiglieri di amministrazione le disposizioni e limiti di incompatibilità e inconfirmità previsti dalle disposizioni di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. ...4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, eletti dalla comunità scientifica dell'INGV, partecipano al Consiglio Nazionale dei Ricercatori e Tecnologi ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 218/ 2016.</p>	<p>Art. 9 - Consiglio Scientifico ...2. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da cinque componenti, di cui due eletti dai ricercatori, dai tecnologi e dal personale inquadrato nel ruolo a esaurimento di cui all'art. 6, comma 7, del Decreto legislativo 29/ 9/ 1999, n. 381 (da ora in poi personale di ricerca), in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato presso l'INGV e tre individuati, a seguito di avviso pubblico, dal Consiglio di Amministrazione stesso tra esperti, anche stranieri, nei settori scientifici e tecnologici di competenza dell'INGV. ...3. I componenti del Consiglio Scientifico restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Coordinatore del Consiglio Scientifico è nominato dai componenti del Consiglio Scientifico.</p>
INRIM	<p>Art. 7 - Consiglio di Amministrazione ...2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell'organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. ...3. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati: a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all'art. 11 del D.lgs. 213/2009; b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all'INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell'INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell'INRiM. c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Art. 8 - Consiglio Scientifico ...2. Il Consiglio Scientifico, costituito da sette componenti con qualificata professionalità e riconosciuta esperienza scientifica nei settori di competenza dell'INRiM, è nominato dal Consiglio di Amministrazione mediante scelta di un componente su due nominativi proposti rispettivamente da: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Difesa, Regione Piemonte. Vengono altresì nominati direttamente: un componente da parte del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM); due componenti eletti all'interno dell'INRiM dai ricercatori e dai tecnologi dell'INRiM, secondo modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. 3. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.</p>

ANALISYS - 3/2017

(continua)

EPR	Consiglio di Amministrazione	Consiglio Scientifico
INVALSI	<p>Art. 11 - Consiglio di amministrazione ...1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale. Uno degli altri due membri è eletto dal personale dell'INVALSI tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato attraverso procedure di consultazione anche telematica con procedure definite da appositi regolamenti, nominati con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.</p>	<p>Art. 13 - Consiglio scientifico ...6. Il Consiglio scientifico è composto da cinque membri designati dal Consiglio di amministrazione scelti da una lista di nomi proposta dal Presidente dell'Istituto, che individua un numero di candidati, pari almeno al doppio del numero delle persone da nominare, tra esperti e personalità di alta qualificazione, professionalità ed esperienza nei settori dell'istruzione, della valutazione degli apprendimenti, delle istituzioni scolastiche e dei sistemi educativi e formativi, e della ricerca sullo sviluppo degli apprendimenti e delle competenze, che non abbiano in essere rapporti di collaborazione a titolo oneroso con l'Istituto, di cui uno eletto dal personale ricercatore e tecnologo di I, II e III livello dell'INVALSI tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato attraverso procedure di consultazione anche telematica definite da apposito regolamento. Per l'individuazione dei nomi da proporre al Consiglio di amministrazione il Presidente attiva forme di consultazione della comunità scientifica e economica indicate dal Consiglio di amministrazione.</p>
ISPRA	<p>Art. 4 - Il Consiglio di amministrazione ...1. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente dell'Istituto, da quattro membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto.</p>	<p>Art. 6 - In Consiglio scientifico ... Il consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composto: a) dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi e esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'Istituto; b) da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, al quale non è attribuito alcun emolumento aggiuntivo.</p>
ISS	<p>Art. 5 - Consiglio di amministrazione ... 1. Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro della salute ed è composto da cinque membri: il Presidente e quattro esperti di alta e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di curricula, professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, così individuati: a) un esperto designato dal Ministro della salute; b) due esperti designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>Art. 6 - Comitato scientifico ... 1. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della salute ed è composto dal Presidente e da dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, così individuati: a) due esperti eletti dai ricercatori dell'Istituto; b) due esperti designati dal Ministro della salute; c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico; f) un esperto designato dal Ministro degli affari esteri; g) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>
ISTAT	<p>Art. 8 - Consiglio ...2. Il Consiglio è composto: a) dal Presidente dell'Istat, che lo presiede; b) da due membri designati tra i propri componenti dal Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica; c) da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica. ...3. I membri del Consiglio, diversi dal Presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica. ...4. Alle sedute del Consiglio partecipano, relativamente alla trattazione degli argomenti riguardanti l'attività di ricerca, un ricercatore e un tecnologo, eletti nel loro ambito e secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione.</p>	<p>Art. 11 - Comitato scientifico ...4. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio ed è composto da sette componenti, di cui cinque su proposta del Presidente, individuati a seguito di avviso pubblico tra esperti, anche stranieri, con qualificata professionalità ed esperienza nei settori di ricerca dell'Istat; uno eletto dai ricercatori e uno dai tecnologi dell'Istat nel loro ambito, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione. Possono essere eletti i ricercatori e i tecnologi che, alla data di indizione della consultazione elettorale, risultino in servizio presso l'Istat. 5. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni. I componenti del Comitato scientifico possono essere confermati una sola volta. Il componente del Comitato scientifico nominato in sostituzione di un altro componente terminerà il proprio mandato insieme agli altri componenti.</p>
OGS	<p>Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina ...1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ente ed è inoltre composto da: a) un esperto designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.lgs. 31.12.2009, n. 213; b) un rappresentante scelto dalla comunità scientifica dell'Ente secondo le modalità definite dal successivo articolo 10. Per comunità scientifica dell'Ente si intende il complesso dei ricercatori e tecnologi, a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l'Ente. ... 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Art. 10 - Procedura di scelta del terzo Consigliere di Amministrazione ...1. Il terzo Consigliere di Amministrazione dell'OGS, di cui all'art.9, comma b), è scelto tra il personale ricercatore e tecnologo di comprovata competenza ed esperienza a livello internazionale nei settori di interesse dell'Ente, nell'ambito di una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, indicata da un Comitato di Selezione composto da personalità scientifiche di chiara fama e competenza nei settori di attività dell'Ente, nominato dal Consi-</p>	<p>Art. 13 - Consiglio Scientifico: composizione e nomina ...1. Il Consiglio Scientifico è composto da sette componenti di alto profilo scientifico: a) quattro componenti selezionati fra scienziati italiani e stranieri di chiara fama internazionale afferenti a organismi di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri operanti nei settori di prioritaria competenza dell'OGS; b) tre ricercatori dell'OGS, eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente. ...2. I componenti di cui alla lettera a) del comma precedente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su motivata proposta del Presidente sulla base di una procedura di consultazione della comunità scientifica di riferimento. ...3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato di Selezione composto da personalità scientifiche di chiara fama e competenza nei settori di attività dell'Ente a cui viene affidato il compito di individuare e proporre al Presidente i quattro componenti esterni del Consiglio Scientifico. ...4. L'elezione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 1 è fatta con voto limitato, sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. ...5. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.</p>

(continua)

EPR	Consiglio di Amministrazione	Consiglio Scientifico
OGS (segue)	glio di Amministrazione. ...2. La rosa dei candidati verrà individuata a seguito di procedura di selezione il cui provvedimento di avvio, adottato dal Presidente dell'OGS, verrà pubblicato nel sito WEB dell'Ente indicandone termini e modalità di espletamento. ...3. Nell'ambito della rosa di candidati individuata dal Comitato di Selezione e ad esito della procedura di cui al precedente comma, la scelta del Consigliere verrà effettuata sulla base di consultazione del personale ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato e tempo determinato in servizio presso l'Ente alla data fissata per la consultazione stessa, con la finalità di valorizzare e rappresentare l'intera comunità scientifica nazionale di riferimento.	
SZAD	Art. 8 - Consiglio di Amministrazione ...1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale di Enti ed Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; c) da un componente designato dal personale dell'Ente, dal personale associato e dalla Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate nel successivo art. 12. ...2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. ... Art. 12 - Comunità scientifica di riferimento ...1. Afferiscono alla comunità scientifica di riferimento i ricercatori ed i tecnologi esterni all'Ente appartenenti agli enti pubblici di ricerca, i docenti ed i ricercatori delle università e i soggetti di equivalente livello professionale operanti in organismi di ricerca pubblici o privati in campi di ricerca coerenti con la missione scientifica dell'Ente. ...2. La partecipazione alla comunità scientifica di riferimento avviene solo previa richiesta da parte degli interessati e condizionata a valutazione da parte del Consiglio Scientifico dell'Ente. ...3. La comunità scientifica di riferimento viene aggiornata periodicamente e comunque prima della scadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione. ...4. La comunità scientifica di riferimento designa, insieme al personale ed ai membri associati dell'Ente, per mezzo di modalità elettive, un componente del Consiglio di Amministrazione, come indicato dal comma 1 dell'art. 8, e può essere consultata in circostanze individuate dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o su richiesta del Consiglio Scientifico. ...5. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità per l'individuazione dell'elettorato attivo e passivo con differenziazione di peso del voto tra ricercatori/tecnologi e personale tecnico/amministrativo dell'Ente, e tra personale dell'Ente, membri associati all'Ente e comunità scientifica di riferimento.	Art. 9 - Consiglio Scientifico ...1. Il Consiglio Scientifico è composto da scienziati italiani e stranieri di chiara fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nell'ambito delle tematiche di ricerca dell'Ente. 2. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da sette componenti esterni all'Ente, afferenti, a maggioranza, a strutture di ricerca pubbliche o private straniere. I membri del consiglio sono così individuati: a) Tre membri, di cui uno italiano e due stranieri, eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente. b) Due membri indicati dall'Accademia dei Lincei. c) Due membri individuati dal Presidente della Stazione Zoologica, sentito il Consiglio dei Dipartimenti, e l'Accademia dei Lincei. ...3. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinnovati al massimo due volte.

altri ambiti del Sistema ricerca del Paese), non rappresenta un esempio di efficacia.

Conclusioni

L'esame degli statuti adeguati al D.lgs. n. 218/2016 porta ad una domanda: è ragionevole attendersi che organi come i CdA degli EPR adottino adeguamenti degli statuti che vanno nella direzione di dare capacità di governo ai ricercatori e tecnologi?

Quanto illustrato nella presente nota evidenzia che gli adeguamenti introdotti negli statuti dagli EPR non sono proprio entusiasmanti e ci inducono a dare una risposta negativa alla domanda.

Il D.lgs. n. 218/2016 rappresenta la conclusione di un percorso lungo, complesso, non esente da ostacoli

e non esaustivo dei contenuti della Risoluzione approvata all'unanimità dalla VII Commissione del Senato. Le potenzialità del D.lgs. n. 218/2016, che devono ancora essere integrate con l'adozione di ulteriori strumenti normativi, possono e devono essere meglio dispiegate negli statuti e, a seguire, nei regolamenti degli Enti. Ciò è possibile in quanto gli Enti, in virtù della loro autonomia, possono in ogni momento intervenire sugli statuti e sui regolamenti.

Un punto di debolezza del D.lgs. n. 218/2016, forse da correggere, è rappresentato proprio dall'aver individuato come attuatori delle indicazioni normative contenute nello stesso decreto legislativo gli Organi di vertice degli EPR che, ovviamente, hanno convintamente sponsorizzato l'autonomia ed altrettanto convintamente trascurato l'autogoverno dei ricercatori e tecnologi.

Bisogna dunque capire come re-innescare il circui-

to virtuoso che il D.lgs. n. 218/2016 ha reso praticabile. Non si può, a questo punto, prescindere dalle situazioni molto diversificate nei vari Enti e dalla capacità che le rispettive comunità scientifiche interne saranno in grado di dimostrare nel proporsi e, usando un termine forte, imporsi ai vertici di governo dei rispettivi Enti, che per ovvio istinto di conservazione non hanno interesse a favorire l'autogoverno dei ricercatori e tecnologi.

Con il vigente quadro normativo, e con l'obiettivo di migliorarlo, ogni comunità scientifica interna di ogni Ente deve elaborare adeguamenti ai rispettivi statuti che sfruttino al massimo le potenzialità del D.lgs. n. 218/2016 valorizzandole ed adattandole alle specificità del proprio Ente. Nell'intraprendere, quanto prima, questo percorso sono da considerare esempi che pure esistono a livello nazionale e internazionale, ma solo come riferimento e senza proporre delle mere trasposizioni, che non funzionerebbero.

La associazioni professionali e le organizzazioni sindacali che hanno come vera finalità la valorizzazione dei ricercatori e tecnologi EPR possono svolgere un ruolo importante di suggerimento, supporto, sostegno ed affiancamento, anche nella fase in cui le proposte dovranno essere "imposte" ai vertici degli Enti, ma il ruolo chiave è nelle mani (teste) dei ricercatori e tecnologi che devono proporsi come protagonisti del loro lavoro in tutte le sue declinazioni e sfaccettature.

L'iniziativa diretta di ricercatori e tecnologi è essenziale per rilanciare un'azione generale che deve concludersi, una volta per tutte, con il pieno riconoscimento del ruolo di ricercatori e tecnologi negli EPR, generando una spinta significativa nel Sistema ricerca del Paese. Il completamento del percorso tracciato nella Risoluzione della VII Commissione del Senato per l'Affare Enti Pubblici di Ricerca potrà concretamente tradurre l'autonomia degli EPR in maggiori risultati per il Paese, con un recupero di efficacia a costo zero, con un evidente effetto di amplificazione delle risorse che pure devono essere incrementate in maniera significativa per mantenere e migliorare la competitività del Sistema Paese.

Prendendo spunto dagli elementi emersi dall'analisi condotta relativamente alla organizzazione/struttura degli statuti degli EPR sembrerebbe che qualcosa in più si possa fare, semplicemente, concordando fra i Ministri vigilanti gli EPR delle linee guida per far riscrivere gli statuti seguendo criteri di omogeneità formale riguardo organizzazione e struttura dei documenti (numero di articoli compresi in un definito intervallo, salvo motivate ragioni; definiti argomenti base da trattare; individuazione di titoli degli articoli sintetici e coerenti con gli argomenti trattati; definita successione degli argomenti trattati). Ciò non com-

prometterebbe in alcun modo l'autonomia degli EPR, ma darebbe la possibilità, apparentemente banale, di leggere gli statuti degli EPR, anche con i loro attuali contenuti, in una forma ordinata e comparabile. Una tale rilettura potrebbe indurre gli stessi EPR estensori ad una più consapevole riconsiderazione dei contenuti sostanziali e, forse, stimolare ulteriori e più convinti adeguamenti al D.lgs. n. 218/2016.

Anche con i vincoli normativi attualmente presenti, ad esempio quello relativo al numero massimo di componenti il Consiglio di Amministrazione, si potrebbe fare di più dal punto di vista sostanziale. Gli statuti potrebbero introdurre, lasciando ai CdA, gli attuali compiti di legge, le "Consulte di Ente" (CdE), espressione anche dei ricercatori e tecnologi, con compiti di indirizzo gestionale-scientifico-tecnologico opportunamente declinati in relazione alla "missione" dell'Ente.

Bibliografia

- Baroncelli A., Gullà G. (2000), *Editoriale n. 3/2000*, Analysis - Rivista di cultura e politica scientifica, n. 3/2000.
- Baroncelli A., Gullà G. (2003), *Editoriale n. 1/2003*, Analysis - Rivista di cultura e politica scientifica, n. 1/2003.
- Betrò B., Gullà G. (2009), *Un nuovo riordino per gli enti di ricerca in nome dell'autonomia, ma il riconoscimento del ruolo dei ricercatori ancora non si vede*, Analysis - Rivista di cultura e politica scientifica, n. 3-4/2009.
- Gullà G. (1999), *Il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche: un punto di partenza per la seconda rete di ricerca*, Analysis - Rivista di cultura e politica scientifica, n. 1/1999, 4-10.
- Gullà G., Reale E. (2004), *Presentazione n. 3/2004*, Analysis - Rivista di cultura e politica scientifica, n. 3/2004.
- Gullà G., Reale E. (2012), *La governance e la gestione delle risorse*, Analysis - Rivista di cultura e politica scientifica, n. 1/2012.
- Gullà G., Rizzo A. (2012), *Partecipazione e trasparenza nel governo scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche: le opportunità offerte dalla stesura dei regolamenti*, Analysis - Rivista di cultura e politica scientifica, n. 1/2012, 21-27.
- Gullà G. (2014), *Ruolo, responsabilità, comunicazione, trasferimento e autorevolezza-Editoriale*, Analysis - Rivista di cultura e politica scientifica, n. 1/2014.
- Gullà G., Palaia R. (2014), *I ricercatori, il sistema ricerca italiano e la crisi del Paese*, Analysis - Rivista di cultura e politica scientifica, n. 1/2014.
- Gullà G., Palaia R. (2016), *Che finanziamenti per la ricerca e quale ricerca per il Paese? Editoriale N. 2/2016*, Analysis - Rivista di cultura e politica scientifica, Anno XVIII - n. 2/2016, 3-4, Pàtron Editore, ISSN 1591-0695.
- Reale E., Gullà G. (2013), *La valutazione degli Enti di ricerca nella VQR: una riflessione da avviare*, Analysis - Rivista di cultura e politica scientifica, n. 1-2/2013.
- Veltri M., Gullà G. (2006), *Il sistema formazione - ricerca - innovazione: nel Meridione ed in Calabria*, Analysis - Rivista di cultura e politica scientifica, n. 3-4/2006, 31-35.
- D.lgs. n. 213 (2009), *Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007*, n. 165.
- D.lgs. n. 127 (2003), *Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche*.

- D.P.R. n. 166 (2010), *Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica.*
- D.lgs. n. 218 (2016), *Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.*
- L. n. 168 (1989), *Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.*
- D.lgs. n. 322 (1989), *Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.*
- L. n. 165 (2007), *Delega al Governo in materia di riordini degli Enti di ricerca.*

GIOVANNI GULLÀ

Dirigente di ricerca del CNR. I suoi interessi scientifici riguardano la geotecnica e la geologia applicata con particolare riferimento alla tipizzazione dei movimenti in massa e degli eventi di frana ad elevato impatto sociale ed economico. È componente della Segreteria Nazionale ANPRI e ricopre l'incarico di Vice-segretario generale.

Contatti:

gulla@rpi.cnr.it; giovanni.gulla@gmail.com